



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 365 del 07 ottobre 2025

OGGETTO: TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEGLI APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI CARRARA: LINEE DI INDIRIZZO SUGLI AFFIDAMENTI E SULLE PROCEDURE DI GARA

L'anno duemilaventicinque questo giorno 07 (sette) del mese di Ottobre alle ore 16:00, legalmente convocata, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENZA
1	ARRIGHI SERENA	Sindaca	SI
2	CRUDELI ROBERTA	Vice Sindaca	SI
3	BENFATTO LARA	Assessore	SI
4	DAZZI GEA	Assessore	SI
5	GUADAGNI ELENA	Assessore	SI
6	LATTANZI MARIO	Assessore	NO
7	LORENZINI MORENO	Assessore	NO
8	ORLANDI CARLO	Assessore	SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE ALESSANDRO PAOLINI

LA SINDACA SERENA ARRIGHI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull'oggetto del presente atto.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità dei voti legalmente resi

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, con autonoma e separata votazione all'unanimità dei voti legalmente resi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto:

LA SINDACA

SERENA ARRIGHI

IL SEGRETARIO GENERALE

ALESSANDRO PAOLINI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la tutela della retribuzione minima è un diritto riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che la raggiungono anche tramite l'introduzione di un salario minimo o attraverso la contrattazione collettiva;
- la Costituzione italiana, all'art. 36, dichiara che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";
- la Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso: in particolare la sentenza del 02.10.2023, n. 27713, della Sez. Lavoro, ha stabilito che "Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
- i CCNL sono frutto del processo di negoziazione tra i lavoratori e i loro rappresentanti e i datori di lavoro e le loro organizzazioni nel quale si determinano le condizioni di lavoro, tra cui le retribuzioni, gli orari e le ferie e le politiche in tema di salute e sicurezza.

RITENUTO QUINDI CHE

sulla base di quanto sopra esposto risulta necessario che:

- al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;
- al lavoratore di ogni settore economico per una giusta retribuzione, è necessario che venga garantita una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali

DATO ATTO CHE

- l'art Art. 11 del d.lgs 36 del 2023 " Codice Appalti" e ss.mm.ii prescrive che:

"1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali

prestazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele”;

- l'art. 119, comma 7 del Codice Appalti prevede che “L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11”;

- l'art. 119, comma 12 del Codice appalti prevede altresì che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.”

PRESO ATTO CHE

consolidata giurisprudenza ritiene legittimo richiedere all'operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non si tratta di norme inderogabili, imposte con potestà normativa o con provvedimento amministrativo autoritativo, ma di condizioni contrattuali inserite in un bando e liberamente nonché preventivamente accettate dall'imprenditore che sceglie di partecipare alla gara nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale;

DATO INFINE ATTO CHE

-Con mozione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.71 del 26/09/2024, il Comune di Carrara ha recepito le premesse sopracitate, impegnando la Giunta:

a. ad indicare in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'art. 11 del Codice degli Appalti, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore.

b. a verificare che i contratti indicati nelle procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora.

c. a verificare, ai sensi dell'art. 11 del Codice degli Appalti, qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

d. a condurre il giudizio di equivalenza sulla base dei 12 parametri tracciati dall'ANAC nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020. L'Amministrazione comunale può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, fermo restando che l'Amministrazione Comunale deve, prima di tutto, accettare che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta deve prevedere una retribuzione minima inderogabile pari a 9 euro l'ora, la verifica da effettuare verterà sulla equivalenza

sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi.

e. ad effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati a partire dall'anno 2022, verificando quelle che sono le condizioni applicate sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista normativo al fine di poter definire azioni conseguenti.

f. a verificare puntualmente il rispetto dell'applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante redigendo ogni 6 mesi un report relativo agli appalti in essere del Comune di Firenze e alle verifiche sui contratti.

g. ad organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come raggiungere l'obiettivo per l'Amministrazione Comunale che tutti i contratti in esser prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora.

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Generale, Dott. Alessandro Paolini, di cui all'art. 49 del Dlgs. 267/2000

Su proposta della Sindaca,

VISTO 48 del predetto D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

1. Che per ogni procedimento di affidamento diretto svolto dalle U.O. del Comune di Carrara, venga individuato dal RUP, il CCNL di riferimento maggiormente rappresentativo e che l'inquadramento del personale impiegato preveda una retribuzione pari a € 9,00/ ora

2. Nel caso di procedure di gara, ove il D.Lgs 36/2023 preveda procedure negoziate senza bando su invito di 5 o 10 operatori il RUP, nella determinazione del CCNL applicabile all'appalto e nella selezione degli Operatori Economici da invitare, tenga debitamente conto del presente atto di indirizzo al fine di garantire un inquadramento dei lavoratori impiegati nell'appalto che preveda un trattamento economico minimo pari a € 9,00/ora

3. I RUP, nella fase di esecuzione degli appalti e delle concessioni, nel caso di subappalto, verifichino periodicamente il rispetto da parte del subappaltatore, delle condizioni del subappalto ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 in combinato disposto con il presente atto di indirizzo

4. Di trasmettere il presente atto di indirizzo ai Responsabili Unici del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs36/2023 del Comune di Carrara per tramite dei Dirigenti

5. Che nei modelli di autodichiarazione trasmessi dagli operatori economici alla Stazione Appaltante in sede di affidamento, venga previsto l'impegno dell'operatore stesso ad applicare un CCNL che preveda un inquadramento che preveda un trattamento economico minimo di 9,00 € /ora

6. Nel caso in cui, per la specificità dell'affidamento diretto o dell'appalto o della concessione, il RUP valuti che non si possa dar seguito alla presente delibera in ordine all'applicazione del CCNL che preveda una retribuzione pari a €9,00/ora, il RUP stesso sarà tenuto a motivare compiutamente tale aspetto nella determinazione a contrattare, rispetto all'organizzazione del mercato, alla tutela della concorrenza e all'applicazione dei principi di non discriminazione e proporzionalità ai sensi del D.Lgs 36/2023.

Con autonoma e separata votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.